



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** **Situazioni giuridiche soggettive - Bene e proprietà - Credito**

**Titolo:** *Art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. e credito d'imposta. Il credito come bene*

**Autore:** VALENTINA COLCELLI

**Sentenza di riferimento:** Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentenza del 3 luglio 2003, Buffalo Srl in liquidazione c. Italia, (*Requête n° 38746/97*)

**Parametro convenzionale:** art. 1, Protocollo Addizionale n. 1

**Parole chiave:** Diritto di proprietà; Credito d'imposta

Nella previsione dell'articolo 1 del prot. 1 C.E.D.U., la Corte di Strasburgo fa rientrare la titolarità di qualunque diritto di natura patrimoniale. Vi è, invero, una innegabile tendenza della giurisprudenza in esame a realizzare una crescente dilatazione del contenuto dell'articolo 1 cit., che ha trovato così applicazione rispetto a numerose fattispecie.

Sono così beni ai sensi dell'art. 1 prot. 1 C.E.D.U. anche i diritti soggettivi relativi a crediti d'imposta. Il riferimento è il caso in esame, *Buffalo Srl/Italia*. Perno dell'interpretazione dei Giudici di Strasburgo è la tempistica delle operazioni di rimborso fiscale che, nel caso erano iniziate con ritardo ed al momento della presentazione del ricorso non ancora terminate. Per tale ragione la società ricorrente è stata costretta a contrarre debiti con tassi di interesse superiori a quelli che lo Stato italiano avrebbe restituito al momento del rimborso dei crediti d'imposta; in questi termini da parte dell'autorità dello Stato si è compreso il diritto al rispetto dei «beni» garantito dall'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione.

Seguendo la stessa logica, anche il credito derivante da un risarcimento del danno, per la Corte costituisce un valore patrimoniale che come tale riveste il carattere di bene. I crediti, dunque, purché siano sufficientemente provati ai fini della loro esigibilità sono beni tutelabili ai sensi dell'art. 1 cit.. Sono tali, quindi, anche le somme accordate con una sentenza arbitrale purché abbia i caratteri della definitività ed obbligatorietà (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 9 dicembre 1994, *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis/Grecia*, in *Racc.*, 1994, 301-B). Il reddito futuro, poi, può essere considerato bene se è stato già guadagnato o se è comunque oggetto di un credito sicuro.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

La nozione di proprietà contenuta nella prima frase del primo comma dell'art. 1, Protocollo n° 1, pertanto, attraverso l'opera adeguatrice dei Giudici di Strasburgo, sta progressivamente acquistando la dignità una nozione autonoma, riducendo il margine di apprezzamento lasciato agli Stati sulla portata del diritto di proprietà e comprendendo una serie di fattispecie sempre più numerose e disparate.

Il 24 giugno 1997, in forza dell'allora vigente art. 25 della Convenzione EDU la società italiana Buffalo Srl, già in liquidazione, aveva promosso ricorso innanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Essa denunciava ritardi da parte dell'amministrazione delle finanze della Repubblica Italiana nel rimborso dei crediti d'imposta dei quali era titolare. Il periodo di riferimento era il 1985-1992, la Buffalo Srl, sosteneva il proprio ricorso affermando che i ritardi di rimborso costituivano una violazione del suo diritto al rispetto dei beni, assicurato dall'articolo 1 del Protocollo n° 1.

Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1° novembre 1998, data dell'entrata in vigore del protocollo n° 11 della Convenzione.

La società ricorrente dalla 19 dicembre 1994 risultava iscritta nel registro delle società in liquidazione volontaria, in ragione della cessazione della propria attività.

Il regime fiscale italiano dell'impresa prevede che per i propri redditi le società versino allo Stato acconti sulle imposte loro dovute. Al momento della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, il contribuente così determinerà l'ammontare imponibile dei redditi effettivi dell'anno precedente. Può accadere che le somme prelevate dall'amministrazione a titolo di acconto siano superiori all'ammontare dell'imposta dovuta e che il contribuente divenga così titolare di un credito d'imposta verso lo Stato. Nel caso di credito d'imposta sul reddito, l'amministrazione procede d'ufficio al rimborso del credito. La dichiarazione dei redditi vale, infatti, come domanda di rimborso. Al contrario presso l'amministrazione fiscale, deve essere presentata un'apposita domanda quando il rimborso concerne un ammontare indebitamente pagato dal contribuente e di cui questi desidera la restituzione. L'amministrazione per procedere ai rimborsi, forma una lista dei contribuenti che ne hanno diritto, verifica l'ammontare da rimborsare e procede all'emissione dei mandati di pagamento informando gli interessati. L'interessato viene a conoscenza che il rimborso è imminente solo in seguito alla comunicazione dell'amministrazione. E' in questo momento questi conosce l'esatto ammontare della cifra che dovrà incassare. Può verificarsi, invero, che in ragione di un errore di calcolo da parte dell'interessato, si registri una diversità tra la somma a cui questi credeva di aver diritto e quella che, invece, gli viene riconosciuta.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Il ritardo dell'amministrazione nel pagamento dei crediti d'imposta comunicati, per la Buffalo Srl costituisce violazione dell'art. 1, del Protocollo Addizionale n° 1. In ragione del ritardo nel pagamento dei rimborsi comunicati, la ricorrente era stata costretta a ricorrere a finanziamenti bancari a tassi di interesse superiore rispetto a quelli che lo Stato italiano avrebbe riconosciuto al momento del rimborso dei crediti d'imposta. Le circostanze in cui si sono svolti i fatti avrebbero reso la ricorrente titolare di un interesse sostanziale protetto dalla disposizione citata.

In seguito al ricevimento da parte dell'amministrazione fiscale della dichiarazione dei redditi e fino al momento in cui il rimborso è effettuato, la società ricorrente sarebbe stata titolare di un interesse patrimoniale riconosciuto nel diritto italiano, anche se in determinate condizioni modificabile. L'interesse della ricorrente sarebbe qualificabile, pertanto, come un «bene», ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale (cfr. caso *Beyeler c. Italia*, [GC], n. 33202/96, § 105 CEDU 2000-I ; *Dangeville c. Francia*, n° 36677/97, § 48, 16 aprile 2002).

I Giudici di Strasburgo rilevano come il ritardo nei rimborsi realizzi un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni della società ricorrente, rilevante, in termini generali, sotto il profilo del rispetto dei beni (ai sensi primo precetto dell'art. 1 Prot. 1 CEDU) e, nel caso specifico, anche in termini di privazione della proprietà (come previsto dal secondo precetto dell'articolo C.E.D.U. richiamato). La Corte ricorda, infatti, che la disposizione di cui all'art. 1 del Protocollo n° 1, applicabile alla fattispecie, contiene in sé tre norme distinte: la prima, di carattere generale, definisce il principio del rispetto della proprietà; la seconda, riguarda la possibilità per lo Stato di privare della proprietà solo a determinate condizioni; la terza, riconosce agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale.

Nel rispetto della prima parte della norma in esame, la Corte ha valutato se, nel caso sottoposto, fosse stato garantito un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (vedere *Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri*, precitata, § 49; *Sporrong et Lönnroth*, precitata, § 69). Ha ritenuto che l'obbligazione finanziaria nata dal prelievo d'imposta o dalle contribuzioni, possa ledere la garanzia dell'art. 1 cit. qualora imponga al contribuente un carico eccessivo o comporti una lesione alla sua situazione finanziaria (vedere *Ferretti c. Italia*, n° 25083/94, decisione della Commissione del 26 febbraio 1997, non pubblicata). Se ciò si verifica significa allora che il «giusto equilibrio» tra l'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui non è stato rispettato.

Nel caso specifico, gli interessi pagati dall'amministrazione finanziaria sono insufficienti e non compensano il ritardo notevole con cui è avvenuto il pagamento dei crediti d'imposta. L'indisponibilità per un lungo periodo delle somme attese come rimborso ha costretto la società a finanziarsi attraverso la sottoscrizione di prestiti o di contratti di *factoring*. In questi termini la



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Buffalo Srl ha dovuto sopportare spese che non possono essere compensate dagli interessi applicati dall'amministrazione sulle somme rimborsate.

Tra l'altro la ricorrente, nelle more dei pagamenti e per far fronte alla sua situazione finanziaria, ha ceduto una parte dei crediti in contestazione ad una società di *factoring*. Tale fatto ha anche aggravato la situazione della stessa società in quanto i ritardi nel rimborso dei crediti hanno dilazionato le operazioni di liquidazione, essendo la ricorrente anche responsabile verso la società di *factoring* del rimborso dei finanziamenti ottenuti. La società Buffalo Srl è stata così costretta ad attendere di concludere le operazioni di liquidazione fino all'incasso dell'ultimo credito.

In ragione dell'importanza delle somme in contestazione, la Corte ha valutato che l'impossibilità prolungata nel tempo di disporre di queste somme ha avuto un notevole e sicuro impatto sulla situazione finanziaria della Buffalo Srl. Un ritardo eccessivamente e irragionevolmente lungo nel pagamento di un credito ha come conseguenza l'aggravamento della eventuale perdita finanziaria del creditore e pone quest'ultimo in una situazione di incertezza senza possibilità di rimedio alcuno. La lesione arrecata ai «beni» della ricorrente nel caso di specie ha un carattere sproporzionato. Afferma la Corte come l'impatto finanziario derivato dall'attesa dei rimborsi (unito all'inesistenza di ricorsi efficaci, in quanto capaci di porre rimedio alla durata dell'attesa e all'incertezza del momento della liquidazione dei crediti) ha spezzato il giusto equilibrio che deve esistere tra le esigenze dell'interesse generale della comunità ed il dovere di salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo, come quello del rispetto dei suoi beni.

Il comportamento dell'amministrazione delle finanze italiana ha violato, pertanto, l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale.

La Corte, infine, però si è riservata sulla questione relativa all'applicazione dell'art. 41 della Convenzione, non ritenendo matura per la decisione ed invitando il Governo e la ricorrente a sottoporle a riguardo e per iscritto le loro osservazioni.

Con decisione del 22 luglio 2004, la Corte ha quindi proceduto a riconoscere alla società Buffalo Srl, un equo indennizzo per i fatti di cui in narrativa, sul presupposto che l'impossibilità prolungata di disporre delle somme oggetto del credito d'imposta e il trascorrere del tempo sono stati cagione di un pregiudizio materiale meritevole di risarcimento.

Precedenti:

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 3 luglio 1997, *Pressos Compania naviera S.A. ed altri/Belgio*, in *Racc.*, 1997, 1292; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 9 dicembre 1994, *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis/Grecia*, in *Racc.*, 1994, 301-B; Corte europea dei



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

diritti dell'uomo, sentenza del [5 gennaio 2000](#), *Beyeler /Italia, in Rep.*, 2000, I, par. 100-101-102;  
Commissione, D 198119/92, *Størksen/Norvegia*, in *Dec. Rep.*, 1992, 78 B, 88.

Profili di diritto interno:

Corte Cost., 31 luglio 2007, n. 330, in tema di rimborso di credito d'imposta.

Riferimenti bibliografici:

M. DI STEFANO, *Il mancato o ritardato rimborso delle imposte costituisce violazione dei diritti umani*, in *Fisco*, 2003, 36, p. 5597 e ss..

M.L. PADELLETTI, *La tutela della proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2003, p. 1 e ss.

(24.02.2010)